



**ORIGINALE**

**N. 24 del Reg. delibere di Consiglio**

## **Comune di Pasiano di Pordenone**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

### **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**Sessione ordinaria Seduta pubblica di 1° Convocazione**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020 - (Dichiarata immediatamente eseguibile)**

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di LUGLIO alle ore 19:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
dott. Piccinin Edi	Sindaco	Presente
Piovesana Andrea	Componente del Consiglio	Presente
Zandonà Federico	Componente del Consiglio	Presente
Dal Bianco Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Presotto Astrid	Componente del Consiglio	Presente
Vendramini Martina	Componente del Consiglio	Presente
Bonotto Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Toffolon Adelaide	Componente del Consiglio	Presente
Amadio Marta	Componente del Consiglio	Presente
Gobbo Riki	Componente del Consiglio	Presente
De Bortoli Tiziana	Componente del Consiglio	Presente
Fornasieri Claudio	Componente del Consiglio	Assente (G)
Piccolo Katuscia	Componente del Consiglio	Assente (G)
Martin Milena	Componente del Consiglio	Presente
Pase Monica	Componente del Consiglio	Presente
Bressan Andrea	Componente del Consiglio	Presente
Bajwa Aniljit Kaur	Componente del Consiglio	Assente (G)

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno: **Canton Loris**.

**SCRUTATORI designati a inizio di seduta:**

1.	Martin Milena
2.	Toffolon Adelaide
3.	Zandonà Federico

Assiste il Vice Segretario **Sarri dott. Alessandro**.

Constato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. **Piccinin dott. Edi** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

**n. 24 del 27/07/2020**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE  
ANNO 2020 - (Dichiarata immediatamente eseguibile)

-----0-----

Proposta di deliberazione formulata da UFFICIO TRIBUTI

""

*RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che prevede l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e la nuova disciplina relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 739 a 783;*

*RICHIAMATO, l'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;*

*RICHIAMATO l'art. 42 del T.U 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale;*

*VISTO lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria in corso di approvazione;*

*RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di consiglio comunale:*

- *n. 8 del 27.02.2019 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2019*
- *n. 9 del 27.02.2019 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2019*

*DATO ATTO che:*

- *il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso di abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;*
- *per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente;*
- *il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;*

*VISTO che:*

- *per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

*PRESO ATTO* che sono altresì considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata ad genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate – polizia – militari – vigili del fuoco – carriera prefettizia;
- le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può esser applicata ad una sola unità immobiliare.

*RICHIAMATI* i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento con possibilità per il Comune di aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. Così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sin all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,

*con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 10,6 per mille di cui al comma 754 sino al limite dell' 11,4 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata pe l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

*RICHIAMATO l'art. 177 del Decreto Rilancio n. 34/2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019, relativa a:*

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali,*
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

*DATO ATTO che:*

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;*
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019 è dovuto al Comune in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno*
- i versamenti sono effettuati mediante versamento diretto al Comune per mezzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1978 n. 241;*

*DATO ATTO che il gettito iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020 è stimato sulla base dell'andamento della riscossione nell'anno 2019;*

*RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare dove possibile le aliquote applicate nelle annualità pregresse e di approvare per l'anno 2020 la seguente articolazione di aliquote IMU:*

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
<i>ABITAZIONI PRINCIPALI esclusivamente di cat. A1, A8 e A9 dei soggetti passivi nel Comune comprese le pertinenze (n. 1 per cat. C2, C6 e C7)</i>	<i>6,0 per mille con detrazione di € 200,00</i>
<i>IMMOBILI IACP - ERP</i>	<i>8,3 per mille con detrazione di € 200,00</i>

<i>ABITAZIONI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 2° GRADO residenti nella stessa nel limite di una sola abitazione comprese le pertinenze (n. 1 per cat. C2, C6, C7)</i>	<i>6,6 per mille</i>
<i>AREE FABBRICABILI</i>	<i>8,3 per mille</i>
<i>TERRENI AGRICOLI</i>	<i>8,3 per mille</i>
<i>ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti</i>	<i>10,3 per mille</i>
<i>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</i>	<i>1,0 per mille</i>

*RICHIAMATO l'articolo 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere all'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;*

*RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;*

*PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno di imposta 2021;*

*RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 decorrerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono apportate le aliquote dell'imposta comunale e sarà necessario affinché detta delibera sia efficace;*

*ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, l'inserimento di aliquote e regolamenti nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale deve avvenire perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno;*

*EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";*

*RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

*RICHIAMATO l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18.03.2020 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;*

*RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 09.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020 – 2022 e relativi allegati;*

*VISTI:*

- il D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.ii;
- il D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213
- il vigente regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale in data 20/12/2016;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 de D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

VISTI i parere di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell'Area Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/2000;

### **SI PROPONE**

1) di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge;

2) di approvare per l'annuo 2020 le aliquote dell'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
ABITAZIONI PRINCIPALI esclusivamente di cat. A1, A8 e A9 dei soggetti passivi nel Comune comprese le pertinenze (n. 1 per cat. C2, C6 e C7)	6,0 per mille con detrazione di € 200,00
IMMOBILI IACP - ERP	8,3 per mille con detrazione di € 200,00
ABITAZIONI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 2° GRADO residenti nella stessa nel limite di una sola abitazione comprese le pertinenze (n. 1 per cat. C2, C6, C7)	6,6 per mille
AREE FABBRICABILI	8,3 per mille
TERRENI AGRICOLI	8,3 per mille
ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	10,3 per mille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,0 per mille
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)	2,0 per mille
FABBRICATI DI CATEGORIA D	10,3 per mille

3) di confermare, per l'annualità 2020 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione

*principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nella misura stabilita dalla legge di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si è verificata;*

*4) di equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'esclusione dall'imposta prevista all'art. 1 comma 707 della legge 127/2013:*

*- l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;*

*- l'unità immobiliare e relative pertinenze assegnata all'ex coniuge, con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a titolo di diritto di abitazione;*

*- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*

*- l'unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate-polizia-militari-vigili del fuoco-carriera prefettizia;*

*5) di dare atto dell'esclusione dal pagamento dell'imposta per i fabbricati di civile abitazione destinati ad "alloggi sociali" come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*

*6) di riconoscere l'abbattimento della base imponibile al 50% nei seguenti casi:*

*a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*

*b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica*

28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

7) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER), non aventi caratteristiche di alloggi sociali, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota dell'8,3 per mille, con applicazione della detrazione pari ad € 200,00;

8) di dare atto che gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, godono della riduzione del 25% dell'imposta dovuta, applicando l'aliquota di base;

9) di dare atto che la base imponibile IMU è ridotta al 50% per le unità immobiliari concesse in comodato a specifiche condizioni di seguito correlate:

- tra comodante e comodatario deve esserci relazione di parentela di 1° grado (padre-figlio e viceversa)
- il contratto di comodato deve essere registrato
- il comodante deve possedere una sola casa in Italia ove il comodatario risiede e dimora abitualmente
- oppure per seconda condizione, il comodante può possedere una casa destinata a sua abitazione principale e una sola concessa in comodato, entrambi sussistenti nello stesso comune
- ne sono comunque escluse da detta riduzione le abitazioni tutte di categoria di lusso ovvero A1, A8 e A9.

10) di rilevare la detassazione dei cosiddetti macchinari imbullonati previo revisione/nuovo accatastamento degli immobili ad uso produttivo a destinazione speciale/particolare;

11) di prendere atto che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo trovano applicazione per le aree fabbricabili i valori venali indicativi approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14.01.2019;

12) di rinviare per quanto non disciplinato dal presente atto alle norme contenute nel vigente regolamento;

13) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio



*Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;*

*14) di dare atto che è stato acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000;*

*15) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2020;*

*16) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.*

*Stante l'urgenza,*

**SI PROPONE**

*di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i.-*

'''

Relaziona il Sindaco spiegando che conferma le aliquote dell'anno precedente.

Il Consigliere Pase evidenzia che gli immobili identificati con "IACP/ERP" hanno un termine non corretto, si chiamano diversamente.

Interviene, avendone facoltà, il Segretario Comunale evidenziando che tale dicitura è prevista dalla normativa IMU.

Il Consigliere Pase, prendendo atto, evidenzia il suo disaccordo.

Il Consigliere Bressan chiede se gli immobili in comodato d'uso gratuito pagavano la TASI.

Il Segretario comunale, risponde positivamente.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suesposta proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamata la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti, sinteticamente sopra riportata;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 14;

CONSIGLIERI ASSENTI n. 3 (Fornasieri Claudio, Piccolo Katuscia, Bajwa Aniljit Kaur);

VOTI FAVOREVOLI n. 11;

VOTI CONTRARI n. 3 (Pase, Bressan, Martin);

CONSIGLIERI ASTENUTI nessuno;

### **DELIBERA**

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto di legge.

Indi, stante l'urgenza,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 14;

CONSIGLIERI ASSENTI n. 3 (Fornasieri Claudio, Piccolo Katuscia, Bajwa Aniljit Kaur);

VOTI FAVOREVOLI n. 11;

VOTI CONTRARI n. 3 (Pase, Bressan, Martin);  
CONSIGLIERI ASTENUTI nessuno;

**D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i.-

**Comune di Pasiano di Pordenone**  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente Canton Loris: \_\_\_\_\_

***UFFICIO TRIBUTI***

**OGGETTO: *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020 - (Dichiarata  
immediatamente eseguibile)***

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 10/07/2020

IL RESPONSABILE  
DOTT. ALESSANDRO SARRI  
*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

**Comune di Pasiano di Pordenone**  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente Canton Loris: \_\_\_\_\_

***AREA FINANZIARIA E TRIBUTI***

**OGGETTO: *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020 - (Dichiarata  
immediatamente eseguibile)***

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 10/07/2020

**IL RESPONSABILE**  
**DOTT. ALESSANDRO SARRI**  
*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Piccinin dott. Edi

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

**IL SEGRETARIO**

Sarri dott. Alessandro vicesegretario

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2020.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Sarri dott. Alessandro vicesegretario

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione oggi **30/07/2020** viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il **14/08/2020**.

Lì **30/07/2020**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

Antonella Dell'Angela

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PICCININ EDI

CODICE FISCALE: PCCDEI82S20F770S

DATA FIRMA: 30/07/2020 15:09:04

IMPRONTA: 0121662E2890D6E301279E32B0C196A6EF3F006772A1DEA7FCEB8EC22BB993DA  
EF3F006772A1DEA7FCEB8EC22BB993DA9BB88066094C30CB8C74D9706FF7A495  
9BB88066094C30CB8C74D9706FF7A495E899791B246305E5AF15C45FF8ADADB9  
E899791B246305E5AF15C45FF8ADADB9C463CC77310840D6F019DCFC5A97E459

NOME: SARRI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: SRRLSN74A20F770Y

DATA FIRMA: 30/07/2020 16:12:58

IMPRONTA: 747DFB77DB1EABC7AE486C971CC869C8CA3168FF77EBA423974628AA7D5D761A  
CA3168FF77EBA423974628AA7D5D761AEC44AD895651725BD14D280D91465217  
EC44AD895651725BD14D280D9146521700EA33241C3E46301EB75AF975CFCE8B  
00EA33241C3E46301EB75AF975CFCE8BD595E51966FA4363BA117BF608EEEEEC1

NOME: DELL'ANGELA ANTONELLA

CODICE FISCALE: DLLNNL69C44A810Z

DATA FIRMA: 30/07/2020 16:30:52

IMPRONTA: 1567857279043562AFAC2F29372052AF7A7B8B05500E9CB14D025771BC6F590E  
7A7B8B05500E9CB14D025771BC6F590E250EB30ECE4B6CECAC6D8E9EB60BEF1F  
250EB30ECE4B6CECAC6D8E9EB60BEF1F30A23FA04FBD994813238C56085C2A3B  
30A23FA04FBD994813238C56085C2A3BA1C279978A803123BC96960160F9C393